



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO  
DIPARTIMENTO DI  
SCIENZE SOCIALI E POLITICHE

# La nuova disciplina degli ammortizzatori sociali nel decreto legislativo n. 148 del 2015

**Stefano Sacchi**

Università degli Studi di Milano  
Consulente del Ministro del lavoro



# La riforma degli ammortizzatori sociali nel Jobs Act del governo Renzi

- Rafforzare le tutele per il lavoratore
- Ricalibrare le tutele dal posto di lavoro al lavoratore
- Tutelare le transizioni tra stati occupazionali
  
- Rafforzare i sussidi di disoccupazione
  - Estendere copertura, inclusività e durate (legate a storia contributiva)
  - Introdurre schema dopo sussidio assicurativo
  
- Razionalizzare le integrazioni salariali
  - Funzione originaria di mantenimento del capitale umano
  - Estensione della copertura delle integrazioni



# La riforma dei sussidi di disoccupazione: il dlgs n. 22 del 2015

- Due nuove prestazioni **strutturali** di sostegno al reddito, dal 1 maggio 2015:
- NASpl - Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego
- ASDI - Assegno di Disoccupazione
- Per il 2015, anche la DIS-COLL - Indennità di disoccupazione per i cococo e i cocopro



# Imprese soggette a integrazioni salariali prima della riforma del dlgs n. 148 del 2015

- CIGO: imprese industriali (tutte)
- CIGO edilizia: imprese edili (tutte)
- CIGS: imprese industriali e loro indotto sopra i 15 dipendenti, commercio e turismo sopra i 50, altre imprese e altri datori
- Per datori di lavoro sopra i 15 dipendenti senza CIGO o CIGS, obbligo introdotto dalla legge 92/2012 di aderire a un FONDO DI SOLIDARIETA', bilaterale cioè promosso dalle parti sociali nel settore di attività del datore, oppure residuale, costituito presso l'INPS, per i settori nei quali non sono stati costituiti fondi bilaterali. I fondi di solidarietà erogano integrazioni salariali, ma devono mantenere il pareggio di bilancio, cioè sostentarsi esclusivamente in base ai contributi di datori e lavoratori



# Fondi di solidarietà prima della riforma

- Fondi bilaterali preesistenti adeguati (credito, assicurazioni, ...): tutti senza limite dimensionale
- Fondi bilaterali costituiti dopo legge 92/2012: tutti senza limite dimensionale esclusi trasporto pubblico locale e marittimi (>15). Imprese pagano, ma ancora non avviati.
- Fondo residuale per settori che non hanno costituito proprio fondo (quali commercio, terziario): sopra i 15, pagano 0,50%. Imprese pagano da due anni, ma il Fondo ancora non è avviato
- Fondi bilaterali alternativi (artigianato, somministrazione). Senza limiti dimensionali. Problema adeguatezza del fondo dell'artigianato (0,20% nominale non reale, no prestazioni vere e proprie)

# Il dlgs n. 148 del 2015: obiettivi

- Semplificare il quadro normativo
- Estendere il sistema di sostegno al reddito
- Razionalizzare la cassa integrazione
- Mettere a regime le misure del Jobs Act già introdotte in modo sperimentale
  - + **NASpl 24 mesi per sempre**



# Messa a regime altre misure (oltre NASpl a 24 mesi)

- Misure per la conciliazione (es. congedo parentale) rese strutturali
- Finanziamento strutturale del fondo politiche attive e assegno di ricollocazione
- **ASDI** strutturale (200 milioni all'anno)
  - Nel 2015, va a disoccupati con figli minori e a disoccupati over-55, con ISEE inferiore a 5000 euro

# Semplificazione

- **Unico testo normativo per:**
  - Cassa integrazione ordinaria (CIGO) e straordinaria (CIGS)
  - Contratti di solidarietà (CDS)
  - Contratti di solidarietà espansiva
  - Fondi di solidarietà
- Abrogazione norme stratificate dal 1945 a oggi

# Riforma degli ammortizzatori sociali

- Tutele in costanza di rapporto di lavoro (integrazioni salariali):
  - Sistema della cassa integrazione
  - Sistema dei fondi di solidarietà
- Regole comuni, pavimento di tutele comuni a tutti



# Ammortizzatori sociali: inclusione

- Inclusione nei Fondi di solidarietà di tutti i datori di lavoro **sopra i 5 dipendenti**
  - Inclusione di 150.000 nuovi datori di lavoro
- Inclusione degli **apprendisti** nella CIG e nei Fondi (apprendistato professionalizzante)
  - Estensione delle tutele a 1.400.000 lavoratori



# Fondi di solidarietà

- Inclusione di tutte le aziende con oltre 5 dipendenti: adeguamento dei fondi entro 31/12/2015
- Fondi bilaterali: tutto uguale, con più possibilità
- Fondi bilaterali alternativi: rafforzamento tutele e quadro normativo certo
- Fondo residuale (commercio e servizi): estensione e rafforzamento tutele
- **Prestazioni e contributi figurativi integralmente coperti dai contributi ai Fondi: nessun aggravio per la finanza pubblica**

# Strumenti dei Fondi di solidarietà

- Assegno ordinario (come la Cassa integrazione)
- Assegno di solidarietà (come i Contratti di solidarietà)



# Fondi bilaterali: cosa cambia

- Più possibilità: durate prestazioni pari a quelle della causale invocate, inclusa la CIGS
- Regole uniformate a quelle della Cassa integrazione
- CdS possibili attraverso la causale di CdS della CIGS
- Requisiti di professionalità e assenza conflitto interesse amministratori Fondo
- Possono offrire (già previsto dalla l. 92/2012) tutele ulteriori: integrative dei sussidi di disoccupazione, scivoli verso il pensionamento, formazione dei lavoratori



# Fondi bilaterali alternativi: cosa cambia

- Sono esplicitamente riconosciuti dalla normativa per i soli settori dell'artigianato e della somministrazione, nei quali vi era consolidata esperienza di bilateralità
- Devono offrire almeno una di queste due tutele:
  - Assegno ordinario - sino a 3 mesi nel biennio
  - Assegno di solidarietà - sino a 6 mesi nel biennio
- Possono offrire tutele ulteriori: integrazione dei sussidi di disoccupazione e scivoli verso il pensionamento (formazione già prevista dalla tradizione di bilateralità in tali settori)

# Fondi bilaterali alternativi

- Fondo bilaterale dell'artigianato: aliquota contributiva dello 0,45% (Aziende e sindacati decideranno come ripartirla)
- Fondo bilaterale della somministrazione: possibilità di utilizzare quota parte della contribuzione al fondo Formatep (previsto dal dlgs n. 273 del 2003 e alimentato da un contributo del 4%); in questo caso, possibilità che il Fondo bilaterale sia alimentato dal solo contributo del datore di lavoro, in misura pari almeno allo 0,30%.



# Fondo residuale: cosa cambia

- Dal 1 gennaio 2016 si chiama **Fondo di integrazione salariale (FIS)**
- Includerà circa **3.500.000 lavoratori**
- Contribuzione (1/3 lavoratore, 2/3 datore):
  - 0,45% tra 6 e 15 lavoratori
  - 0,65% oltre i 15 lavoratori



# FIS: le prestazioni

- Per aziende tra **6 e 15** lavoratori:
  - Assegno di solidarietà - sino a 1 anno nel biennio
  
- Per aziende **oltre i 15** lavoratori:
  - Assegno di solidarietà (come sopra)
  - Assegno ordinario - sino a 6 mesi nel biennio
  
  - Assegno ordinario per causali CIGO escluse le intemperie stagionali, per causali CIGS esclusi i contratti di solidarietà

# FIS: partenza 1 gennaio 2016

- Ciascuna azienda può utilizzare sino a 4 volte i contributi versati (mutualità)
- Periodo transitorio con limiti più elevati
- Aziende tra 6 e 15: prestazioni dal 1 luglio 2016



# Messa a regime Fondi di solidarietà

- Tutti i Fondi: Se entro 30 novembre 2015 manca il comitato amministratore, il Ministro del lavoro nomina commissario straordinario
- **Tutti i Fondi devono essere operativi dal 1 gennaio 2016**
- **Uscita dalla cassa in deroga nel 2016**



# Riforma cassa integrazione

- Razionalizzazione della durata: **massimo 24 mesi** di CIGO+CIGS in un **quinquennio mobile**, non più fisso
- Durata CDS sino a un limite di **24 mesi** conta la metà
- Se si usano i contratti di solidarietà si può arrivare **sino a 36 mesi**
- Nell'edilizia si può arrivare sino a **30 mesi**, anche senza i contratti di solidarietà (poco usati in edilizia)



# Esempi (nel quinquennio mobile)

- 12 mesi di CIGO+12 mesi di CIGS (es. riorganizzazione): stop a 24 mesi
- 12 mesi di CIGO+24 mesi di CDS: ok 36 mesi
- 12 mesi di CIGS (es. crisi)+24 mesi di CDS: ok 36 mesi
- 36 mesi di CDS: ok
- 12 mesi di CIGO+12 mesi di CDS: possibili altri 6 mesi di CIGO/CIGS oppure altri 12 mesi di CDS



# Contribuzione ordinaria

- Contributi su tutte le imprese CIGS: invariati (0,60% impresa + 0,30% lavoratore)
- **Contributi su tutte le imprese CIGO: riduzione generalizzata del 10%**
  - Industria fino a 50 da 1,90% a **1,70%**
  - Industria oltre i 50 da 2,20% a **2%**
  - Edilizia da 5,20% a **4,70%**
  - Lapedei da 3,70% a **3,30%**

# Responsabilizzazione nell'uso

- Problema del rischio morale ex post
- Principio chi usa di più paga di più: franchigia adeguata
- Contributo d'uso per l'impresa:
  - 9% retribuzione persa sino a 12 mesi
  - 12% tra 12 e 24 mesi
  - 15% oltre i 24 mesi
- Zero ore ancora possibili, ma stop zero ore per tutti i lavoratori per tutto il tempo



# CIGO

- Durate invariate
- Aliquote ridotte per tutti, aumentate per chi usa
- Semplificazione procedure
  - Abolizione commissioni provinciali
  - Trattamenti autorizzati direttamente da INPS
- Maggiore certezza per imprese e per lo Stato
  - Conguaglio o richiesta rimborso entro 6 mesi
  - Domanda di CIGO entro 15 giorni dall'avvio di riduzione o sospensione



# CIGS: le causali

- Riorganizzazione (include ristrutturazioni aziendali)
  - Crisi
  - Contratti di solidarietà
- No CIGS quando cessa attività produttiva
- Fondo CIGS speciale 50 milioni/anno 2016-17-18 per favorire cessione dell'azienda a nuovo investitore entro 12 (2016)- 9 (2017)- 6 (2018) mesi da cessazione attività



# CIGS: semplificazioni per le imprese

- Semplificazione comunicazione: le modalità di scelta e rotazione dei lavoratori costituiscono oggetto dell'esame congiunto, ma escono dalla comunicazione iniziale alle organizzazioni sindacali
- Semplificazione procedure autorizzazione: sarà possibile richiedere CIGS per tutto il periodo necessario (direttamente 24 mesi per riorganizzazione)
- Certezza tempi: CIGS parte 30 giorni dopo la domanda
- Semplificazione controlli: un unico controllo tre mesi prima della fine del periodo di cassa

# Contratti di solidarietà

- Ricompresi nella disciplina CIGS
  - Prestazione: stessa misura CIG, con massimali
  - Imprese: pagano contributi addizionali
- Favoriti in materia di durata
- Ciascun lavoratore deve lavorare almeno 30% ore nel periodo del CDS
- Per poter usare altre causali CIGS le parti sociali devono dichiarare esplicitamente che non è stato possibile fare CDS

# Condizionalità e politiche attive

- Si applicano a lavoratori in cassa integrazione e lavoratori beneficiari di trattamenti dei fondi bilaterali e FIS
- I centri per l'impiego convocano i lavoratori per i quali la sospensione o riduzione orario di lavoro è superiore al 50% nell'arco di un anno
- Profilazione e stipula di un patto di servizio personalizzato per attività di formazione e utilizzo diretto delle professionalità del lavoratore
- Regole di condizionalità (vedi dlgs 150/2015)



# Tutele in costanza: regole di condizionalità (dlgs 150/2015)

	<b>Mancata presentazione a convocazioni del Cpl o appuntamenti previsti nel patto di servizio</b>	<b>Mancata partecipazione a iniziative di orientamento</b>	<b>Mancata partecipazione a iniziative di formazione o riqualificazione</b>	<b>Rifiuto offerta congrua</b>
<b>Prima volta</b>	Decurtazione 25% di una mensilità	Decurtazione 25% di una mensilità	Sospensione di una mensilità	Decadenza
<b>Seconda volta</b>	Sospensione di una mensilità	Sospensione di una mensilità	Decadenza	-
<b>Terza volta</b>	Decadenza	Decadenza	-	-

# Contratti di solidarietà espansiva

- Riproposizione, con aggiornamenti, della disciplina previgente
- Accordi collettivi per aumentare occupazione: dipendenti riducono orario di lavoro, impresa assume nuovi lavoratori con incentivi
- Interessante per lavoratori prossimi (24 mesi) all'età di pensionamento per vecchiaia: possibilità di pensionamento in presenza di part-time

# Transizione

- Le nuove regole si applicano ai trattamenti **richiesti** a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto
- Nel nuovo quinquennio mobile non si computano i periodi fruiti in passato: si riparte da zero
  - Nuove durate “mordono” dalla fine del 2017
- Il divieto delle zero ore di CIGS per tutti per l’intero periodo autorizzato entra in vigore solo fra 2 anni
- Gli accordi sindacali conclusi prima dell’entrata in vigore del decreto (anche se la cassa non è ancora stata autorizzata) restano validi anche qualora prevedano durate maggiori. I periodi fruiti dall’entrata in vigore del decreto si computano però ai fini dei nuovi limiti



# Fondo per accordi strategici già conclusi

- Fondo di 90 milioni nel 2017 e 100 milioni nel 2018 per accordi di rilevanza strategica per l'economia nazionale, siglati in sede governativa entro il 31/7/2015 i cui piani industriali prevedano periodi di cassa oltre le nuove durate massime
- Commissione nominata dal governo certifica gli accordi e i periodi di cassa necessari

